



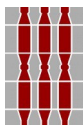
ATTO N.

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri Filipponi e Proietti

“Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica))”



Regione Umbria

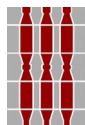
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3279 - Fax 075.576.3392

Gruppo assembleare
Partito Democratico



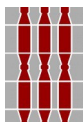
Relazione illustrativa

La presente proposta di legge reca integrazioni all'articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2023, relativo alla destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione.

Il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023 prevede che, a decorrere dal 2024, una quota pari al 35 per cento della componente fissa dei canoni di concessione è destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione attraverso uno o più interventi in una serie di ambiti elencati dallo stesso comma.

La prima integrazione prevista dalla proposta di legge in esame è volta ad inserire nell'elencazione degli ambiti di intervento, ai quali può essere destinata una quota parte dei canoni di concessione, anche la "realizzazione di interventi sociali".

La seconda integrazione prevista dalla proposta di legge consiste nell'inserimento, all'articolo 24, di un comma aggiuntivo (comma 3 bis) il quale specifica che i programmi e i progetti presentati dai comuni territorialmente interessati dagli impianti di grandi derivazioni, ai fini della ripartizione fra i comuni stessi di una quota parte dei canoni di concessione, riguardano prioritariamente le aree dei comuni dove sono ubicati gli impianti di grandi derivazioni ovvero le opere idrauliche ad essi funzionalmente collegate che ne costituiscono parte integrante.



Art. 1 La proposta di legge modifica l'articolo 24 (*Destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione.*) vigente della LR 1/2023 *Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).* c ome evidenziato in grassetto di seguito:

Art. 24 (Destinazione dei canoni di concessione per interventi a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione.)

In vigore dal 17 ottobre 2024

1. A decorrere dal 2024, una quota pari al 35 per cento della componente fissa dei canoni di cui all'articolo 23, comma 2, previsti in bilancio, è destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione attraverso uno o più interventi nei seguenti ambiti^[15]:

a) decoro urbano;

b) manutenzione ordinaria viabilità;

c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;

c bis) realizzazione di interventi sociali;

d) realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

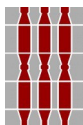
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale con proprio atto in favore dei comuni di cui al comma 1 sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse sono concesse ai comuni sulla base di programmi o progetti presentati per uno o più ambiti di cui al comma 1 e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi ^[16].

3. Ai fini del presente articolo i comuni territorialmente interessati dagli impianti di grandi derivazioni sono individuati in quelli in cui sussiste la presenza di impianti ovvero la presenza di opere idrauliche ad essi funzionalmente collegate che ne costituiscono parte integrante, cui afferiscono le attività di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice.

3 bis. I programmi o i progetti di cui al comma 2 riguardano prioritariamente le aree dei comuni dove sono ubicati gli impianti di grandi derivazioni ovvero le opere idrauliche ad essi funzionalmente collegate che ne costituiscono parte integrante.

4. A decorrere dal 2024 sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)).

Note:



[15] Alinea così modificato dall'art. 34, comma 1, L.R. 15 ottobre 2024, n. 21, a decorrere dal 17 ottobre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

[16] Comma così sostituito dall'art. 34, comma 2, L.R. 15 ottobre 2024, n. 21, a decorrere dal 17 ottobre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57, comma 1, della medesima legge).

Relazione tecnico finanziaria

Il finanziamento della LR 1/2023 è delineato dall'articolo 29 Norma finanziaria della stessa legge:

Art. 29 (Norma finanziaria.)

In vigore dal 3 novembre 2023

1. Le entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 23 sono iscritti al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale 2023-2025 e successivi. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo delle suddette entrate.

2. A decorrere dal 2024, per le finalità di quanto disposto all'articolo 24, è autorizzata nel bilancio di previsione la spesa annua stimata in euro 3.697.000,00, da imputare:

a) per euro 600.000,00 alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti";

b) per euro 600.000,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti";

c) per euro 1.850.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

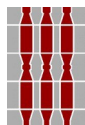
d) per euro 647.000,00 alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Per gli anni 2024 e 2025 agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto ad euro 1.600.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 della L.R. 18/2021 e quanto ad euro 2.097.000,00 a valore sulle maggiori entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni per effetto della presente legge^[17].

4. L'impegno delle somme di cui al comma 2 è subordinato al preventivo accertamento delle entrate di cui al comma 1.

5. Con legge di approvazione del bilancio di previsione, le spese previste per ciascuno degli ambiti di intervento di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rideterminate fermo restando la spesa complessiva autorizzata al comma 1 dell'articolo 24.

6. A decorrere dal 2023, a valere sulle entrate di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di cui all'articolo 23, comma 11, stimata in euro 510.000,00 per l'anno 2023 e in euro 528.000,00 per gli anni successivi, alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", del bilancio di previsione 2023-2025 e successivi, di cui euro 188.000,00 per spese di investimento e il restante importo per spese correnti.



7. Con legge di approvazione del bilancio di previsione l'imputazione a spese di investimento o spese correnti di quanto autorizzato al precedente comma 6 può essere rideterminata tenendo conto degli interventi da realizzare.

8. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione della energia ceduta dai concessionari ai sensi dell'articolo 21 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", del bilancio regionale di previsione.

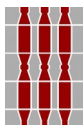
9. Le attività di valutazione, verifica e controllo di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 15 e quelle relative alle procedure di gara o di selezione previste nella presente legge sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Note:

[17] Comma così modificato dall'art. 63, comma 1, L.R. 30 ottobre 2023, n. 15, a decorrere dal 3 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65, comma 1, della medesima legge).

Le lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 29 individuano rispettivamente le autorizzazioni di spesa stimata annua da imputare nel bilancio di previsione regionale nella Missione, Programma e Titolo coerenti con gli interventi negli ambiti definiti dall'articolo 24, comma 1, lettere a), b), c) e d) come segue:

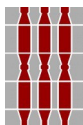
- a) decoro urbano per euro 600.000,00 alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti";
- b) manutenzione ordinaria viabilità per euro 600.000,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti";
- c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni per euro 1.850.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- d) realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per euro 647.000,00 alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".



La modifica proposta con il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge, cioè l'inserimento della lettera c bis) al comma 2 dell'articolo 24, per la sua piena attuazione deve essere accompagnata da una modifica della norma finanziaria, di inserimento di una corrispondente lettera c bis) al comma 2 dell'articolo 29 per autorizzare la spesa stimata nella Missione, Programma e Titolo da destinare alla **realizzazione di interventi sociali**.

Art. 2 L'articolo 2 modificando la norma finanziaria, in particolare il comma 2 dell'articolo 29:

- quantifica la spesa da destinare alla lettera c bis) **realizzazione di interventi sociali in 30.000 euro annui**,
- determina la modalità di copertura finanziaria del nuovo onere tramite pari riduzione di spesa autorizzata nell'ambito di intervento previsto alla lettera c) *manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni per euro 1.850.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale"*, per cui dal 2025 sono autorizzati 30.000 euro annui in meno, cioè 1.820.000,00 invece di 1.850.000,00;
- individua la Missione 12 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* e lo specifico Programma 08 *Cooperazione e associazionismo* di attività omogenee nell'ambito degli interventi sociali, a cui destinare la nuova spesa autorizzata tra i programmi in cui si suddividono le spese destinate alla Missione 12:
 - Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
 - Programma 02 Interventi per la disabilità
 - Programma 03 Interventi per gli anziani
 - Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 - Programma 05 Interventi per le famiglie
 - Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
 - Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
 - Programma 08 Cooperazione e associazionismo
 - Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
 - Programma 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
 - Programma 11 Interventi per asili nido (nuovo programma introdotto nel D.Lgs. 118/2011 di definizione delle Missioni e Programmi, secondo cui sono classificate le spese nei bilanci di previsione regionali al fine dell'armonizzazione contabile degli stessi);

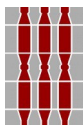


-
- individua la natura economica della spesa nel Titolo 1 Spese correnti.

La copertura finanziaria della nuova spesa è dunque fornita dalla riduzione di autorizzazione di spesa nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.

Saranno comunque gli atti di Giunta regionale ed il bilancio di previsione annuale, che determineranno la ripartizione delle risorse tra i Comuni e tra i diversi ambiti di intervento e la quantificazione finale nei diversi ambiti, alla luce dei programmi e progetti presentati dai Comuni e valutati ammissibili dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 e del comma 5 dell'articolo 29 della LR 1/2023.

Art. 3 L'articolo 3 richiama la normativa riguardante le variazioni di bilancio al fine di permetterne la variazione in corso d'anno.



Proposta di legge regionale

“Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica))”

Art. 1

(Integrazioni all’articolo 24 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica)), è inserita la seguente:

“c bis) realizzazione di interventi sociali;”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 1/2023, è inserito il seguente:

“3 bis. I programmi o i progetti di cui al comma 2 riguardano prioritariamente le aree dei comuni dove sono ubicati gli impianti di grandi derivazioni ovvero le opere idrauliche ad essi funzionalmente collegate che ne costituiscono parte integrante.”.

Art. 2

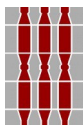
(Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1)

1. Il comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 1/2023, è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal **2025**, per le finalità di quanto disposto all'articolo 24, è autorizzata nel bilancio di previsione la spesa annua stimata in euro 3.697.000,00, da imputare:

a) per euro 600.000,00 alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti";

b) per euro 600.000,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti";



c) per euro **1.820.000,00** alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

c bis) per euro 30.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 08 "Cooperazione e associazionismo", Titolo 1 "Spese correnti";

d) per euro 647.000,00 alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 1/2023, è sostituito dal seguente:

“5. Con legge di approvazione del bilancio di previsione, le spese previste per ciascuno degli ambiti di intervento di cui alle lettere a), b), c), **c bis)** e d) del comma 2 possono essere rideterminate fermo restando la spesa complessiva autorizzata al comma 1 dell'articolo 24.”.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 sono autorizzate le variazioni al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 ai sensi dell'articolo 41 della Legge regionale 28 febbraio 2000, n.13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

I CONSIGLIERI

Francesco Filipponi (Primo firmatario)

Maria Grazia Proietti